

## **Legge Regionale 29 marzo 1984, n. 24**

**“Interventi promozionali per l'incremento in Campania delle correnti turistiche italiane ed estere”.**

(B. U. n. 23 del 12 aprile 1984)

### **Articolo 1**

Allo scopo di promuovere ed incrementare il movimento turistico in Campania proveniente dall'Italia e dall'estero, la Regione per il triennio 1984-1986 attua annualmente un programma di interventi indirizzati alla sollecitazione della domanda nazionale ed internazionale, anche con riferimento ai periodi di bassa e media stagione connessi in particolare allo sviluppo del turismo di fine settimana.

### **Articolo 2**

Il programma di cui al precedente articolo elaborato a cura dell'Assessorato al Turismo, deliberato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, dovrà essere approvato per il 1984 entro il 15 aprile, per il 1985 entro il novembre 1984, per il 1986 entro il novembre 1985 e sarà collegato alle linee e alle direttive previste nel piano tecnico-finanziario di cui alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 45.

L'Assessorato al Turismo per la elaborazione del predetto programma può avvalersi della collaborazione di esperti qualificati nel settore economico e turistico e disporre la realizzazione di studi ed indagini propedeutici la cui previsione di spesa sarà indicata nel programma stesso.

### **Articolo 3**

Il programma promozionale di cui ai precedenti articoli deve comprendere l'indicazione analitica dei metodi, degli strumenti e delle strategie promozionali con le relative previsioni di spesa e deve contenere indicazioni ed indirizzi circa i tempi e le modalità di assegnazione o di utilizzo delle somme riferite ai singoli strumenti di propaganda prescelti.

Eventuali successive variazioni che dovessero rendersi necessarie dovranno essere assunte con delibera della Giunta regionale e su conforme parere della competente Commissione Consiliare.

Le iniziative contenute nel programma annuale sono dirette alla realizzazione delle azioni e delle iniziative promozionali e pubblicitarie indicate nell'Articolo 2 della legge regionale n. 45 del 3 agosto 1982.

Il 20% degli stanziamenti previsti per gli interventi di cui alla presente legge può essere destinato al fondo di riserva per iniziative non prevedibili al momento dell'approvazione del programma.

### **Articolo 4**

Per l'attuazione annuale del programma, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione operativa degli Enti, degli Organismi e delle Associazioni di cui all'Articolo 4 della legge 3 agosto 1982, n. 45 ai quali la Giunta regionale può con proprio atto deliberativo e per le finalità di cui alla presente legge, concedere contributi per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie, assunte nell'ambito annuale di interventi, sempre previo parere della competente Commissione Consiliare.

### **Articolo 5**

Per l'organizzazione di iniziative da attuarsi sui mercati turistici esteri la Regione opera previo raccordo con le strutture dell'Ente Nazionale Italiano Turismo (E.N.I.T.) e nell'ambito delle disposizioni previste in materia dal D.P.R. n. 616/1977, dal D.P.C.M. 11 marzo 1980, dalla legge 14 novembre 1981, n. 648 e dalla legge n. 217 del 1983.

### **Articolo 6**

Norma finanziaria - omissis

### **Articolo 7**

Per l'esercizio 1984 gli interventi previsti dalla presente legge saranno deliberati dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Consiliare competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione(1).

## **Articolo 8**

Dichiarazione d'urgenza - omissis

---

### Note

(1) L'Articolo 21 della L.R. 6/3/1995, n. 5 ha disposto che la presente legge ha efficacia pluriennale e che, pertanto, "le autorizzazioni di spesa sono quantificate con la legge di bilancio, utilizzando quota parte dei fondi dell'Articolo 8 della L. 16/5/1970,